



## **MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA COSTITUZIONE URGENTE DI ELENCHI PROVINCIALI PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SANITARIO SEMPLICE PER IL CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19**

**Piattaforma SINTEL ID 128795543**

### **RISPOSTE A CHIARIMENTI PERVENUTI**

#### **QUESITO ID 130582110 del 27.10.2020**

*Con la presente si chiede se il conteggio per il rimborso del chilometraggio inizia e termina da e per la sede operativa.*

#### **RISPOSTA QUESITO ID 130582110 del 27.10.2020**

La domanda ha risposta affermativa, in particolare – a titolo esemplificativo - nei seguenti casi:

1. Per i trasporti in cui la richiesta è differita rispetto alla partenza del mezzo: es. richiesta al mattino per il pomeriggio, o per il giorno successivo, si considera la partenza dalla sede operativa e il suo rientro nella medesima postazione;
2. Se la partenza e il rientro avvengono da un distaccamento inserito nella manifestazione di interesse:es. fornitore di Milano con distaccamento a Pavia, se la richiesta è per un mezzo stazionato nel distaccamento, si calcolano i km per l'andata e il rientro nel distaccamento;
3. Se il fornitore non ha indicato un distaccamento, ma solo la disponibilità per lavorare su una provincia diversa i km si conteranno dalla sede operativa anche se il trasporto si svolge in una provincia diversa.

Per i trasporti in cui la richiesta è immediata, se il punto di partenza non corrisponde alla sede operativa si registra la posizione corretta di partenza e i km di rientro non possono essere superiori a quelli necessari per tornare alla base operativa.

#### **QUESITO ID 130703158 del 29.10.2020**

*Buonasera vorremmo sapere le modalità di fatturazione e di pagamento.*

#### **RISPOSTA QUESITO ID 130582110 del 27.10.2020**

La fatturazione deve essere preceduta dall'invio di una bozza su foglio xls/ods dove il fornitore indica:



- Numero missione di AREU;
- Tipologia veicolo (ambulanza, pulmino, vettura);
- Tariffa applicata (1, 2, 3 a seconda del tipo di trasporto DGR. x/6645/2017);
- Numero dei pazienti trasportati;
- Numero totale dei chilometri percorsi;
- Eventuale tempo di fermo macchina;
- Totale per missione;
- Totale complessivo.

Quanto indicato sarà oggetto di verifica con i dati già in possesso da AREU. Il prospetto verificato viene quindi rimandato al fornitore per l'accettazione delle eventuali modifiche e l'emissione della fattura.

L'email a cui dovranno essere inviate le bozze è [flotta.unitadicrisi@areu.lombardia.it](mailto:flotta.unitadicrisi@areu.lombardia.it)

Si riporta, altresì, per completezza, l'art. 17 della Manifestazione di Interesse pubblicata nella documentazione della procedura tramite piattaforma Sintel:

#### **17. FATTURAZIONE E PAGAMENTI**

Il pagamento avverrà a mezzo mandato - subordinatamente al parere favorevole del Direttore dell'esecuzione del contratto - entro trenta giorni dalla ricezione della fattura, nella quale dovranno essere indicati gli estremi della nota d'ordine dell'Amministrazione con la specificazione della destinazione delle forniture/servizi espletati; sulla stessa dovranno essere riportati gli estremi del provvedimento di assegnazione (numero di protocollo e data). Alla fatturazione dovrà essere obbligatoriamente, pena la mancata liquidazione e pagamento della fattura, allegato il dettaglio dei servizi erogati in modo da poter verificare i costi applicati, con l'indicazione quindi di:

- Numero scheda univoco assegnato dalla COI,
- Tipologia di tariffa applicata,
- Tipologia di mezzo utilizzato con la targa,
- Km effettuati,
- Ora attivazione servizio – ora conclusione,
- Se secondo trasportato,
- Eventuali fermi macchina.

Resta tuttavia inteso che, in caso di ritardi nei pagamenti, l'aggiudicatario non potrà sospendere le prestazioni contrattuali, pena la risoluzione di diritto del contratto stesso.

Le eventuali penali saranno trattenute in sede di pagamento delle fatture emesse dall'aggiudicatario.



Qualora non venga rispettata la scadenza contrattuale di pagamento a 30 gg. dalla data di ricevimento fattura (attestata dal Protocollo), saranno riconosciuti gli interessi legali calcolati secondo quanto previsto dall'art. 1284, comma 1, del Codice Civile.

Nel caso di contestazione dell'AREU per vizio o difformità di quanto oggetto della fornitura, rispetto al contratto, i termini di pagamento previsti nel presente articolo restano sospesi dalla data di spedizione della nota di contestazione e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza.

I pagamenti verranno eseguiti con l'osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della legge n.136 del 13.08.2010, pena la nullità assoluta del contratto.

Ai sensi della vigente normativa di cui al DM n. 3 aprile 2013, n. 55 recante Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 22 maggio 2013), si precisa che le fatture dovranno essere trasmesse in modalità elettronica secondo le specifiche tecniche prescritte dalla suddetta normativa.

Ai fini della corretta emissione e trasmissione delle fatture al Sistema di Interscambio, oltre a fare riferimento alla documentazione ufficiale reperibile al sito [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it), si precisa che il codice univoco dell'Ufficio dell'Azienda Regionale Emergenza Urgenza, destinatario del ricevimento delle fatture elettroniche è il seguente: UF47LI, reperibile al sito [www.indicepa.gov.it](http://www.indicepa.gov.it).

Pertanto, a decorrere dal 31.03.2015, l'Azienda Regionale Emergenza Urgenza non potrà più accettare fatture emesse o trasmesse in forma cartacea, pertanto l'aggiudicatario oltre tale data dovrà provvedere all'invio delle fatture solo in forma elettronica con le modalità definite dalla normativa vigente. Inoltre, a partire dai tre mesi successivi a tale data, l'Azienda Regionale Emergenza Urgenza non potrà procedere al pagamento, neppure parziale delle fatture cartacee, fino all'invio del documento in forma elettronica.

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 25 del decreto legge n. 66 del 2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 89 del 2014, le fatture elettroniche dovranno riportare obbligatoriamente il Codice Identificativo Gara (CIG), pena il rifiuto della stessa e l'impossibilità per l'Amministrazione di procedere al pagamento.

Inoltre si comunica che si ritengono ulteriormente obbligatori, con conseguente rifiuto della fatturazione che dovesse risultarne priva, i seguenti riferimenti:

- **alla delibera di aggiudicazione;**
- **all'ordine di acquisto ove comunicato;**
- **la chiara descrizione delle forniture di beni e/o servizi;**
- **alla bolla di consegna ove esistente.**

Si comunica altresì, che Il nuovo Art. 17-ter del DPR n. 633/72, avente ad oggetto: "Operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici" prevede che:

1. Per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato, degli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, degli enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti ai sensi dell'articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo 18



agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, degli istituti universitari, delle aziende sanitarie locali, degli enti ospedalieri, degli enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico, degli enti pubblici di assistenza e beneficenza e di quelli di previdenza, per i quali i suddetti cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia d'imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito.

Pur rimanendo in attesa del previsto Decreto Ministeriale attuativo, e relative circolari interpretative, queste disposizioni in materia di "Split payment", introdotte dalla Legge di Stabilità per l'anno 2015, si applicano alle fatture emesse a partire dal 1° gennaio 2015 per tutte le cessioni di beni e servizi poste in essere nei confronti degli Enti Pubblici.

Pertanto, tutti i pagamenti relativi ad acquisti di beni e servizi effettuati dall'Azienda Regionale Emergenza Urgenza dal 1° gennaio 2015 saranno effettuati al netto dell'IVA esposta in fattura. Tale imposta sarà poi versata all'Erario direttamente a cura dell'Ente pubblico.

Infine si precisa che per facilitare e velocizzare la registrazione ed il successivo pagamento dei documenti passivi, emessi a partire dal 1° gennaio 2015 nei confronti della Aziende Ospedaliere coinvolte, si richiede di riportare, in modo esplicito, la seguente dicitura: "IVA da versare ai sensi dell'art. 17 ter del DPR n. 633/1972".

Distinti saluti.

Milano, 06.11.2020

#### **IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

**Dr.ssa Eleonora Zucchinalli**

(Il presente documento è sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)